

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

SICILIA – Catania – Sezione III, sentenza del 9 novembre 2011, n. 2662.

Se intende revocare il proprio Presidente, il Consiglio comunale deve analizzare concretamente i singoli elementi che hanno portato il previsto quorum di consiglieri a proporre la revoca. La revoca di detta carica non può essere attivata per motivazioni politiche, ma solo istituzionali, quali le ripetute violazioni dello statuto.

Omissis.

Al ricorrente, Presidente del Consiglio Comunale del Comune di xxx, con la delibera consiliare n. xxx veniva revocato dall'incarico ricoperto.

Tale revoca interveniva sulla scorta della proposta avanzata in tal senso da sei consiglieri (xxx) i quali contestavano al Presidente del Consiglio Comunale:

- a) tardiva convocazione del consiglio da parte del suo presidente, per la discussione delle dimissioni dell'Assessore comunale xxx e dell'assessore comunale xxx;
- b) tardiva convocazione del Consiglio Comunale per la presa d'atto della nomina dell'assessore xxx;
- c) violazione delle norme regolamentari relative alla composizione dell'ordine del giorno in quanto non vengono portati in esso né la lettura e l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, né "i rinvii dei punti deliberati dal consiglio comunale";
- d) violazione del principio di neutralità che determina la lesione del "rispetto dei consiglieri comunali e del consiglio comunale tutto";
- e) mancata difesa della dignità dei consiglieri con riferimento al comportamento omissivo del Sindaco in ordine alle interrogazioni allo stesso rivolte;
- f) irregolare disciplina del funzionamento delle commissioni consiliari.

Omissis.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Invero dalla prospettazione dei fatti, messi a raffronto con la normativa primaria e secondaria di riferimento, è possibile riscontrare la insussistenza delle condizioni che, sole, legittimano l'esercizio del potere di revoca del Presidente del Consiglio comunale da parte del Consiglio di cui costituisce espressione.

Ciò sotto il duplice profilo, formale e sostanziale.

Dal punto di vista formale, si riscontra la insussistenza di adeguata motivazione della delibera n. xxx, che si limita a revocare il Presidente xxx, odierno ricorrente, sulla scorta della relativa proposta sottoscritta da alcuni consiglieri, senza in alcun modo dare conto della verifica, in concreto, dei presupposti richiesti a tal fine dall'art. 16 dello Statuto comunale.

Rileva il Collegio che, con riferimento alla proposta di revoca, nessuna norma di legge ne prescrive il contenuto minimo, di conseguenza era riservato al Consiglio il potere ed il dovere di valutare i fatti contestati al fine di verificare la rispondenza degli stessi ai presupposti legittimanti la revoca, come specificati nell'art. 16 dello Statuto.

In altri termini, di fronte ad una proposta di revoca proveniente dal richiesto quorum di consiglieri comunali, il Consiglio, nel suo complesso, con la prescritta maggioranza, deve deliberare su di essa analizzandola concretamente nei singoli elementi, riscontrandone la eventuale fondatezza con riferimento alle condizioni imprescindibili perché la stessa possa essere approvata. Tali condizioni, per espressa disposizione statutaria (art. 16), consistono "*nell'ipotesi di venir meno della neutralità della funzione e della correttezza dei comportamenti presidenziali, con la conseguente compromissione del buon andamento dei lavori consiliari dovuti a prese di posizione non sorrette da equidistanza istituzionale*".

Nel caso di specie, tuttavia, risulta che il Consiglio comunale ha operato un mero rinvio alla proposta di revoca posta a fondamento della impugnata delibera n. xxx e ciò, dimostra l'assenza di una seppur minima verifica dei fatti indicati nella proposta stessa, tenuto conto che nessuno di essi costituiva, *ex se*, violazione dei requisiti di neutralità, imparzialità e di terzietà, che sola poteva giustificare, *ex art. 16 dello Statuto*, l'adozione del provvedimento di revoca del Presidente del Consiglio comunale (in termini, *ex multis*, TAR Sicilia, Catania, sent. n. 696 del 20/04/2007; TAR Piemonte Torino, sent. n. 2248 del 4/09/2009).

È pur vero che per giurisprudenza pacifica, la revoca dall'ufficio di Presidente del Consiglio comunale, in quanto espressione di valutazioni anche latamente politiche, influenza il sindacato esercitabile dal giudice amministrativo nel senso che esso si svolge con pienezza quando si tratta di verificare la legittimità formale del procedimento seguito,

restando, tuttavia, notevolmente limitato con riferimento agli aspetti politico discrezionali che si manifestano con l'atto (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 13 giugno 2008, n. 2970; nonché Cons. Giust. Amm.va Reg. Sic. dec. n. 69 del 2 marzo 2006); ma nella specie ciò che rileva non è tanto il giudizio più o meno politico espresso dal Consiglio, quanto piuttosto il mancato riscontro, nei fatti, delle censure sollevate nella proposta di revoca.

In una parola, è mancata la verifica dei presupposti richiesti dallo Statuto per l'adozione dell'atto di revoca impugnato, in quanto:

- A) come esaurientemente e puntualmente rappresentato dal ricorrente nel ricorso introduttivo e nell'atto di replica depositato in data xxx, la contestata tardiva discussione in Consiglio in ordine alle dimissioni volontarie ed alla nomina di altri assessori, non costituisce inadempienza del Presidente alle proprie funzioni istituzionali poiché, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, è il Sindaco che riceve le dimissioni degli Assessori ed è lo stesso Sindaco che a norma del successivo art. 34, deve relazionare al Consiglio sulle ragioni del provvedimento di revoca e di nomina di nuovi assessori perché il Consiglio ne tragga le opportune valutazioni;
- B) con riferimento alle altre presunte inadempienze, le stesse appaiono insussistenti, in relazione alla dedotta omessa sottoposizione all'Organo consiliare dei verbali delle sedute precedenti, poiché ciò è stato frutto di inadempimenti di altri organi (nel caso specifico del consigliere anziano) che, per quanto sollecitato, non ha sottoscritto i verbali, impedendo che gli stessi potessero essere pubblicati, previa approvazione;
- C) detta censura, poi, è anche generica, poiché non vengono specificati, nella proposta di revoca, fatta propria dal Consiglio con la delibera impugnata, quali verbali non siano stati portati al Consiglio per la lettura;
- D) comunque, anche qualora la circostanza fosse provata ed imputabile al Presidente del Consiglio comunale, la stessa costituirebbe mera irregolarità inidonea, di per sé, a fare venire meno in capo al Presidente la posizione di neutralità e di garante di tutti gli altri consiglieri.

Anche le ulteriori ragioni poste a base della proposta di revoca appaiono generiche e infondate in diritto: sia perché afferiscono a presunte omesse sottoposizioni al Consiglio di interrogazioni presentate al Sindaco, il cui eventuale comportamento omissivo non può certo imputarsi al ricorrente; sia perché concernono il regolare funzionamento e coinvolgimento delle Commissioni Comunali senza alcuna specificazione delle disposizioni che si assumono violate.

Del resto, da tempo la giurisprudenza (cfr. Tar Sicilia, Palermo, sent. n. 1062 del 4 agosto 2008), nel ricostruire il quadro dei rapporti istituzionali ed ordinamentali tra gli Organi comunali ha avuto modo di precisare che il ruolo del presidente del Consiglio comunale è strumentale non già all'attuazione di un indirizzo politico di maggioranza, bensì al corretto funzionamento dell'organo stesso e, come tale, non solo è neutrale, ma non può restare soggetto al mutevole atteggiamento fiduciario della maggioranza, di guisa che la revoca di detta carica non può essere attivata per motivazioni politiche, ma solo istituzionali, quali la ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o le ripetute violazioni dello statuto o dei regolamenti comunali (v. anche, Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2006 n. 114).

Omissis.